

Ambiente & SVILUPPO

7/2018

Consulenza e pratica per l'impresa e gli enti locali

DIREZIONE SCIENTIFICA
Franco Giampietro
Alberto Muratori

Rivista mensile Anno XXVI - Luglio 2018 - Direzione e redazione Via dei Missaglia n. 97 Edificio B3 - 20142 Milano

**Inquinamento - Rifiuti - Bonifiche - Responsabilità - 231
VIA e AIA - Certificazioni - Energia - Rinnovabili**



Prevenzione ecoreati

Il ruolo dei SGA
e dei modelli organizzativi

Rifiuti pericolosi

Classificazione Hp14 «Ecotossico»:
al via le nuove norme

Conciliazione e ambiente

Accertamento tecnico
preventivo e procedimento
di mediazione

Agroalimentare circolare


Lotta agli sprechi, recupero
sostanze organiche: la UE
punta sull'agricoltura

Direttiva UE 2018/350

OGM: nuovi criteri
di valutazione
del rischio ambientale



 edicolaprofessionale.com/ambientesviluppo



La prima biblioteca online per ingegneri, architetti, geometri e periti.

www.fare.it

Tutto quello che vuoi sapere è sempre con te.

La Mia Biblioteca Tecnica ti offre un modo nuovo, più facile, efficace e veloce per cercare, sfogliare e consultare i tuoi libri: sempre e ovunque.

La Mia Biblioteca Tecnica è la prima biblioteca professionale on cloud con le opere di **UTET Scienze Tecniche**, **Ipsoa** e **Wolters Kluwer**, costantemente aggiornata con nuove pubblicazioni.

Sono disponibili centinaia di volumi organizzati per aree tematiche: Architettura e Progettazione, Edilizia Sostenibile, Restauro, Recupero e Manutenzione, Ambiente ed Energia, Sicurezza sul lavoro, Sicurezza in edilizia, Ingegneria civile, Normativa tecnica.

Grazie ad innovative funzionalità di ricerca e consultazione puoi:

- trovare in tempi rapidi l'informazione e la soluzione d'autore che ti serve all'interno di tutta la biblioteca
- visualizzare i tuoi libri comodamente e in qualunque momento da pc o in mobilità da tablet
- consultare e scaricare un ricco archivio di immagini, tabelle e progetti, anche in dwg / dxf
- memorizzare, stampare o annotare i contenuti di tuo interesse.

UTET Scienze Tecniche® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Con le opere di

Richiedi subito la **PROVA GRATUITA:**
www.lamiabibliotecatecnica.com

Rifiuti		
Ecotossicità	Al via le nuove norme sulla caratteristica di pericolo Hp14 ("Ecotossico") per i rifiuti: ecco le novità, e qualche riflessione "a latere" <i>Alberto Muratori</i>	441
Gestione ambientale		
Contenzioso	Accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa e procedimento di mediazione, ovvero la pluralità delle sedi conciliative <i>Luisa Giampietro</i>	446
Delitti ambientali	Prevenzione dei reati ambientali: il ruolo dei sistemi di gestione ambientale e dei modelli organizzativi <i>Patrizia Cinquina</i>	452
Sviluppo sostenibile		
Biotecnologie	OGM: la Commissione europea modifica i criteri di valutazione del rischio ambientale <i>Andrea Quaranta</i>	462
Agroalimentare	Sistema alimentare ed economia circolare <i>Edoardo Ferrero</i>	471
Rassegna		
	Consiglio di Stato e TAR <i>a cura di Chiara Prevete</i>	480
	Corte di Cassazione penale <i>a cura di Vincenzo Paone</i>	487
	Corte di Cassazione civile <i>a cura di Giulio Spina</i>	495
Agenda		
	Finanziamenti ambientali <i>a cura di Bruno Pagamici</i>	500
	Scadenario e Memoranda <i>a cura di Alberto Muratori</i>	506
	Casi e soluzioni <i>a cura di Eleonora Perotto e Andrea Quaranta</i>	509



EDITRICE

Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 Edificio B3 - 20142 Milano (MI)

INDIRIZZO INTERNET

Compreso nel prezzo dell'abbonamento il servizio Edicola Professionale, consultabile all'indirizzo: www.edicolaprofessionale.com/ambientesviluppo

DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

DIREZIONE SCIENTIFICA

Franco Giampietro, Alberto Muratori

COMITATO SCIENTIFICO

Alessandro Andronio, Marco Calabrò, Enrico Cancila, Marcello Cecchetti, Paolo Dell'Anno, Francesco Fonderico, Riccardo Fuzio, Giuseppe Garzia, Vittorio Giampietro, Alfredo Montagna, Riccardo Montanaro, Vincenzo Paone, Luca Prati, Chiara Prevete, Alberta Leonarda Vergine

REDAZIONE

Donatella Armini, Marta Piccolboni, Maria Lorena Radice

HANNO COLLABORATO

Patrizia Cinquina, Edoardo Ferrero, Luisa Giampietro, Alberto Muratori, Bruno Pagamici, Vincenzo Paone, Eleonora Perotto, Chiara Prevete, Andrea Quaranta, Giulio Spina

REALIZZAZIONE GRAFICA

Wolters Kluwer Italia S.r.l.

FOTOCOMPOSIZIONE

Integra Software Services Pvt. Ltd.

REDAZIONE

Per informazione in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

IPSOA Redazione



Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02.82476.022 - 884
e-mail: redazione.riviste.sicurezza-it@wolterskluwer.com

AMMINISTRAZIONE

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti

Casella postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02.824761 - telefax 02.82476.799
Servizio risposta automatica:
telefono 02.82476.999
e-mail: info.commerciali@wki.it

PUBBLICITÀ:



Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via dei Missaglia n. 97
Edificio B3 - 20142 Milano (MI)

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 4 del 16 gennaio 1993
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti, in modalità digitale, hanno durata 12 mesi con formula rolling dalla data di sottoscrizione e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Via dei Missaglia n. 97 Edificio B3 - 20142 Milano (MI)
Servizio Clienti: tel. 02.824761 -
Indirizzo internet: www.servizioclienti.wki.it
e-mail: servizioclienti.ipsoa@wolterskluwer.com

ITALIA

Abbonamento digitale 12 mesi: € 230,00 + IVA

ESTERO

Abbonamento digitale 12 mesi: € 460,00 + IVA

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

La rivista è consultabile in formato digitale su pc, tablet (iOS e Android) e smartphone (Android). I fascicoli possono essere scaricati da: edicolaprofessionale.com/ambiente - da App Edicola Professionale, disponibile gratuitamente su AppStore, Google Play, Samsung Apps o Amazon AppStore for Android.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

— Versare l'importo sul c.c.p. n. 583203 intestato a WKI s.r.l. Gestione incassi - Via dei Missaglia n. 97 Edificio B3 - 20142 Milano (MI)

oppure

— Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Indicare nella casuale del versamento il titolo della rivista e l'anno dell'abbonamento

Arretrati: consultabili online a partire dal 2005, con abbonamento alla Raccolta delle annate.
Abbonamento 12 mesi: € 445 + IVA oppure € 223 + IVA per gli abbonati alla rivista.

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio Abbonato,

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)". La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita.

Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia S.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI).

Ecotossicità

Al via le nuove norme sulla caratteristica di pericolo Hp14 (“Ecotossico”) per i rifiuti: ecco le novità, e qualche riflessione “a latere”

Alberto Muratori

I nuovi criteri per la caratteristica di pericolo HP14 “Ecotossico” da attribuire ai rifiuti pericolosi per effetto del Regolamento (Ue) n. 2017/997, e la “salvifica” Circolare interpretativa del MATT, diffusa il 28 febbraio 2018

Il 5 luglio è entrato in applicazione il Regolamento (Ue) n. 2017/997 del Consiglio dell'8 giugno 2017 “che modifica l'Allegato III della Direttiva 2008/98/Ce, per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP14 “Ecotossico”. La (allora quasi) nuova “Norma quadro europea” sui rifiuti è stata recepita nell'ordinamento nazionale, come arcinoto, con D.Lgs. n. 205/2010, che ha comportato una profonda revisione della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 nel suo complesso, sia con riferimento all'articolato, che ai numerosi allegati che ne completavano le disposizioni. Attraverso tale “riforma” si fece, tra l'altro, “pulizia” dei criteri per l'identificazione/classificazione dei rifiuti pericolosi, quali fino allora stabiliti dagli Allegati G, H e I alla

versione originaria della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 (1).

A riprova che anche il nostro Legislatore si fosse reso conto della complessità di tale meccanismo classificatorio, va qui richiamata la sua scelta di introdurre nel *corpus* degli allegati alla Parte Quarta, come **Allegato D**, anche l' “Elenco europeo dei Rifiuti” di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, grazie al quale, una volta univocamente identificato il rifiuto tra quelli compresi nel predetto Elenco (attraverso il codice a sei cifre e relativa designazione), veniva di fatto bypassata la procedura sottesa dagli Allegati G, H e I, cui si sarebbe dovuto ricorrere, in via residuale, solo quando non si avesse certezza della corrispondenza tra il rifiuto in esame e una delle voci dell'Elenco europeo.

In conseguenza della riforma anzidetta, l'**Allegato III della Direttiva europea**, preposto alla definizione delle caratteristiche di pericolo per i rifiuti, aveva integralmente sostituito la previgente stesura dell'**Allegato I (2)** alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, con

(1) Nella versione originaria della Parte Quarta, alla classificazione dei rifiuti come “pericolosi” si perveniva attraverso un perverso gioco di rimandi tra l'Allegato G “Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti”, - a propria volta articolato in (sub)Allegato G1 e in (sub) Allegato G2, - e gli Allegati H “Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G-2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I” e l' “Caratteristiche di pericolo dei Rifiuti”.

(2) Allegato che veniva così riscritto:

ALLEGATO I - Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

H1 “Esplosivo”: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

H2 “Comburente”: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A “Facilmente infiammabile”: sostanze e preparati:
 - liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
 - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
 - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
 - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o

Rifiuti

contestuale **abrogazione** degli **Allegati G e H** a quest'ultima, ferma restando per altro, la conferma dell'Allegato D nella sua originaria formulazione.

Secondo la stesura iniziale dell'Allegato III alla Direttiva 2008/98/Ce, per l'attribuzione della caratteristica di pericolo H14 si doveva fare riferimento ai criteri proposti dall'Allegato IV alla Direttiva 67/548/CEE, "concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose".

Nel 2014, con il Regolamento (Ue) n. 1357/2014 della Commissione, era stata effettuata una **prima revisione completa** dell'Allegato III della **Direttiva 2008/98/Ce** relativa ai rifiuti. Gli obiettivi principali della revisione allora apportata consistevano nell' 'adattamento' delle caratteristiche [di pericolosità] dei rifiuti al "progresso tecnico e scientifico" e nell'identificazione, nella misura del possibile, dei rifiuti pericolosi attraverso i criteri di cui al Regolamento (Ce) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP) (3); tuttavia, con quella prima revisione, nulla era cambiato, per quanto riguardava l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14, che restava ancorata all'ormai vetusta Direttiva del 1967, sopra richiamata, in attesa di uno "studio supplementare", per garantire la

completezza e la rappresentatività delle informazioni relative all'eventuale effetto di un allineamento della valutazione della caratteristica di pericolo HP14 "Eco-tossico" ai criteri di cui al Regolamento (Ce) n. 1272/2008 (4), che sarebbe stato perfezionato solo successivamente.

Inoltre, alcuni interventi del legislatore nazionale avevano "disallineato" le disposizioni interne sui rifiuti pericolosi da quelle europee, come nel caso del D.L. n. 78/2015, - poi convertito, con modifiche, dalla Legge n. 125/2015, - il cui art. 7, comma 9-ter aveva stabilito che la caratteristica di pericolo di ecotossicità HP14 andasse attribuita secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7 (5).

Il problema d'ordine generale è che la filiera normativa sul trasporto, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose si è andata evolvendo in termini e tempi del tutto indipendenti da quella relativa alla gestione dei rifiuti, quest'ultima segnata da sporadici tentativi di raccordo tra i due ambiti di disciplina, sia a livello europeo, che da parte di singoli stati membri, fermo restando che i regolamenti europei emanati in tal senso devono trovare applicazione immediata da parte degli stati membri a partire dalla data stabilita in sede europea. A titolo esemplificativo, va qui evidenziato che una delle modifiche del

- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;

H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza;

H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, sconosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10 "Tossico per la riproduzione": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza;

H12: Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13 "Sensibilizzanti" (9): sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di

ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;

H14 "Ecotossico": rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

H15: Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

N.B.: L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" "cancerogeno", "tossico per la riproduzione", "mutageno" ed "ecotossico" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

(3) Il Regolamento (Ce) n. 1272/2008, meglio noto con l'acronimo CLP (*Classification, Labelling and Packaging*), aveva a propria volta introdotto un "sistema europeo" relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche (e delle loro miscele) in linea col sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).

(4) Regolamento preposto alla valutazione dell'ecotossicità delle sostanze chimiche.

(5) L'Accordo ADR, finalizzato alla disciplina del trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, si basa sulle modalità di classificazione delle sostanze e delle miscele definite dal Regolamento (Ue) 1272/2008 - cosiddetto "Regolamento CLP" (*Classification, Labeling and Packaging*) - che viene periodicamente aggiornato sulla base della continua valutazione e rivisitazione delle sostanze e delle miscele in ambito Ue, da ultimo, ai sensi del Regolamento (Ue) n. 1179 del 2016.

Regolamento CLP, introdotta con il Regolamento 2016/1179/UE, ha interessato la modalità di classificazione di alcuni composti (Tabella 3.1 dell'Allegato VI, parte 3 del Regolamento CLP), introducendo per la tossicità acuta a danno dell'ambiente acquatico il fattore moltiplicativo $M = 100$.

Ciò ha comportato che a partire dal 1° marzo 2018, data dalla quale avrebbe dovuto trovare applicazione la modifica al Regolamento CLP, anche i rifiuti contenenti i composti di cui al sopra citato Regolamento (UE) n. 2016/1179, in applicazione delle modalità di cui all'accordo ADR, avrebbero potuto incorrere nella classificazione di rifiuti pericolosi per "ecotossicità", sulla base dei principi generali di dialogo tra le due filiere.

Tuttavia il Regolamento (UE) n. 997/2017, in applicazione dal 5 luglio 2018, ha previsto regole almeno in parte diverse rispetto all'ipotesi di pedissequa applicazione di quelle previste dall'accordo ADR, secondo il sopra richiamato Regolamento del 2016, rendendo parimente superate anche le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1357/2014.

In base al "nuovissimo" regolamento sono previste quattro distinte fattispecie di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 ai rifiuti, riconducibili, cioè, ai seguenti casi:

- Rifiuti contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono (categoria H420) in concentrazioni $c \geq 0,1\%$; (leggasi: halon, tetracloruro di carbonio, clorofluorocarburi, idroclofluorocarburi, tricloroetano, metilcloroformio, bromuro di metile, bromoclorometano, ecc.);
- Rifiuti contenenti una o più sostanze riconosciute di tossicità acuta per l'ambiente acquatico (categoria H400) in concentrazione $c \geq 25\%$, con valore soglia pari allo $0,1\%$;
- Rifiuti contenenti una o più sostanze riconosciute di tossicità cronica per l'ambiente acquatico (categorie H410, H411, H412) in concentrazioni somma $\sum c \geq 25\%$, con valori soglia pari allo $0,1\%$ per le sostanze H410, e pari all' 1% per sostanze delle categorie H411 e H412, previa applicazione di fattore moltiplicativo $M = 100$ per sostanze H410, e fattore moltiplicativo $M = 10$ per sostanze H411;

- Rifiuti contenenti una o più sostanze riconosciute di tossicità cronica per l'ambiente acquatico (categorie H410, H411, H412 e H413) in concentrazioni somma $\sum c \geq 25\%$, con valori soglia pari allo $0,1\%$ per le sostanze H410, e pari all' 1% per sostanze H411, H412 e H413, in questo caso, però, senza alcun fattore moltiplicativo.

Per effetto del Regolamento (UE) n. 997/2017 può avvenire che dal 5 luglio siano da considerare "pericolosi" rifiuti che finora non lo erano, e viceversa, (fermo restando che, in molti casi, nulla cambi rispetto alla classificazione *quo ante*), con ricadute anche pesanti sugli adempimenti a carico dei produttori/detentori dei rifiuti sopra richiamati: in primo luogo, la verifica delle designazioni e codici CER ad essi attribuiti (6), e connesse classificazioni come pericolosi o non pericolosi attribuite ai "propri" rifiuti, e poi, a caduta, il controllo sulla perdurante idoneità dei provvedimenti autorizzatori e/o delle iscrizioni in proprio possesso, e giù giù, fino alla tenuta dei registri di carico e scarico, il tutto, con possibili conseguenze anche a livello di violazioni di rilevanza persino penale.

Nel tentativo di risolvere i non pochi dubbi insorti nei soggetti più direttamente interessati sul rapporto tra le disposizioni per la classificazione dei rifiuti e quelle del Regolamento (UE) n. 1272/2008 "CLP", in forza delle modifiche in esso introdotte dal Regolamento (UE) n. 1179/2016 (IX° Adeguamento tecnico del CLP), che recava diverse novità a tale intricata materia, tra le quali anche l'adozione di fattori moltiplicativi M nei confronti di alcuni composti, così da abbassarne i limiti di concentrazione con decorrenza 1° marzo 2018, è finalmente intervenuto, proprio "sul filo di lana", il Ministero dell'Ambiente - Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento, con la sua Circolare prot. 3222 del 28 febbraio 2018 "Chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/1179". Con questa provvidenziale presa di posizione, il Ministero sottolinea innanzitutto un'evidente svista presente nella "versione italiana" del Regolamento in questione, (dovendo invece fare fede la sua stesura ufficiale in lingua inglese), per poi ribadire che è solo a quest'ultima cui deve riferirsi, nel caso in cui vi

(6) La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione, in relazione alla quale possono concretizzarsi le seguenti alternative:

- un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso "assoluto", esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. (In tale caso le proprietà di pericolo del rifiuto sono definite con le categorie da H1 ad H15.);
- un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso "assoluto";

- un rifiuto è classificato con codici CER speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericolo che lo stesso possiede.

Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto classificato con codice CER speculare sono state da ultimo specificate dall'art. 13, comma 11, della Legge 11 agosto 2014, n. 116.

Rifiuti

siano discordanze della traduzione in italiano e il Regolamento in lingua inglese approvato dagli organi competenti dell'Unione europea.

Alla luce di quanto esposto (7), il Ministero conclude che "l'uso del fattore M è 'obligatory', obbligatorio, per la determinazione della sola tossicità acuta delle sostanze e miscele contenenti composti del rame, mentre non è 'compulsory', obbligatorio, per la determinazione della tossicità cronica delle medesime sostanze e miscele".

Considerazioni conclusive

Insomma: a conclusione di questa breve carrellata, si può ben dire, in questo caso, "tanto rumore per nulla". È tuttavia un dato di fatto che il "nodo" della classificazione dei rifiuti, e in particolare, di quelli pericolosi, si è fatto, nel corso degli anni, sempre più inestricabile, e da "sbrogliare" seguendo un percorso logico operativo pieno di trabocchetti, e non senza pesanti responsabilità per i produttori dei rifiuti, per i consulenti chiamati ad assisterli, e per le stesse Autorità cui compete il controllo dell'operato degli altri soggetti interessati.

Per rendersi conto di tale complessità, ci si inoltri nella lettura della Comunicazione della Commissione (2018/C 124/01) "Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti", pubblicata sulla GUUE del 9 aprile 2018: un "Bignami" di 134 pagine, per fornire "Chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese (ad esempio, per le autorizzazioni), riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa Ue in materia di classificazione dei rifiuti, segnatamente in merito alla determinazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti ne presentano una o più tra quelle possibili, e, in ultima analisi, classificando i rifiuti come pericolosi o non pericolosi": si tratta senz'altro di un documento che costituisce un valido contributo sia ermeneutico che pratico per gli operatori, che però non sempre risolve, ma talora amplifica, le difficoltà che voleva contribuire a risolvere.

Né possiamo dimenticarci, in questa sede, della pregiudiziale sollevata davanti alla Corte di Giustizia Europea dalla nostra Corte di Cassazione con propria Ordinanza n. 37460 del 17 luglio 2017, attraverso la quale ha sollecitato il massimo Organo della Giustizia europea, - nella Sua qualità di supremo custode

dell'ortodossia interpretativa e applicativa della legislazione comunitaria, - a intervenire per dirimere i seguenti dubbi interpretativi:

a) se l'allegato alla Decisione 2014/955/Ue ed il Regolamento Ue n. 1357/2014 vadano o meno interpretati, con riferimento alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti;

b) se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate;

c) se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto;

d) se, nel dubbio o nell'impossibilità di provvedere con certezza all'individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione.

Su tale intervento della Corte di Cassazione si sono fatti scorrere fiumi di parole, né chi scrive si ritiene depositario di autorevolezza adeguata ad aggiungere un *quid novi* su quanto si è già scritto su questo argomento (8), ferma restando la nostra "simpatia" per la tesi "probabilistica", contrapposta a quella della "certezza assoluta", sostenuta per altro da senz'altro autorevoli commentatori, forse meno attenti all'esigenza di contemperare la tutela dell'ambiente con la sostenibilità economica degli infiniti accertamenti indispensabili per raggiungere una [per altro] solo asintotica "certezza tecnica al 100%" sottesa da un'accezione ultra garantista del principio di precauzione, con tutto sommato ben limitato valore aggiunto, rispetto agli esiti di una verifica attuata su base probabilistica, se onestamente condotta.

Quel che ci preme qui di evidenziare, è che buona parte dei problemi e delle difficoltà che dobbiamo oggi fronteggiare sono state generate da alcune scelte operate dallo stesso legislatore europeo, nel momento in cui ha fatto proprie le "veline" degli Atti sottoposti

(7) Tenuto conto anche del parere formulato dall'ECHA (Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche) su uno specifico quesito ad essa posto dall'ARPA Lombardia.

(8) Ci si limiterà a rimandare, in questa sede, ai due lucidissimi contributi di Franco Giampietro "Classificazione dei rifiuti con i

codici "a specchio": l'ordinanza della Cassazione 27 luglio 2017, n. 37460", e: "Rifiuti con codice a specchio: i quesiti alla Corte di Giustizia e la disciplina speciale sullo smaltimento dei rifiuti urbani", pubblicati, rispettivamente, sul n. 11/2017 e sul n. 1/2018 di questa stessa Rivista.

alla Sua approvazione dal proprio apparato tecnoburocratico di riferimento.

La previsione dei “codici a specchio” - tanto per fare un esempio, - deriva da una nomenclatura “inventata” dagli “estensori tecnocrati” dell’Elenco europeo, che avrebbe potuto essere evitata senza soverchie difficoltà, in presenza di una più spinta progettualità; e lo stesso si può dire dei codici “residuali” affetti dalle famigerate ultime cifre 99, la cui “portata” sarebbe stata ridotta, in presenza di qualche voce in più.

E niente e nessuno ha costretto la Commissione europea - o il Consiglio, o il Parlamento - a correlare i criteri per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti con quelli - scientificamente corretti e motivati - seguiti per attribuire le **caratteristiche** di pericolosità delle “sostanze” chimiche, derivanti da processi ben noti e controllati. L’esatta composizione dei rifiuti, pensiamo a quelli rivenuti dopo il loro abbandono, non è conoscibile *a priori*, né se ne può acquisire certezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, nemmeno attraverso indagini e analisi

condotte all’infinito. Il tentato “matrimonio” tra queste due filiere normative è, secondo chi scrive, tutto sommato, un inganno infelice, o - se vogliamo - una “patologia iatrogenica”, come quelle che sovente contraggono i pazienti ricoverati negli ospedali.

Da tecnico *ancien regime*, chi scrive è costretto ora a guardare con nostalgia ai meno raffinati criteri per la “Classificazione dei rifiuti speciali in tossici e nocivi”, esposti ai **parr. 1.2 e 1.3 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984**, incentrati sul criterio della “**sommatoria delle contrazioni limite CL**” delle sostanze contenute nei rifiuti in genere di cui alla tabella 1.1., e - in particolare - nei rifiuti derivanti dai processi di cui alla Tabella 1.3, operandone una compiuta classificazione col supporto della Tabella 1.2, e relative “Note ufficiali”: quattro paginette in tutto, di facile applicazione, grazie alle quali non si potevano commettere errori madornali, né si rischiavano attentati alla protezione dell’ambiente.

In altre parole, ci sembra di poter dire che, tutto sommato, “si stava meglio quando si stava peggio”.

Contenzioso

Accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa e procedimento di mediazione, ovvero la pluralità delle sedi conciliative

Luisa Giampietro (*)

Applicabilità dei due istituti ai conflitti ambientali

Il presente contributo si propone di confrontare due istituti presenti nel nostro ordinamento, introdotti a pochi anni di distanza l'uno dall'altro (l'accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa ed il procedimento di mediazione) ed ha lo scopo di comprendere se il moltiplicarsi di istituti e strumenti deflattivi del contenzioso (anche) civile, frutto di una continua "giustapposizione di norme", in assenza di un disegno unitario restituisca un quadro d'insieme dotato di qualche ragionevolezza (1). L'analisi farà riferimento alle peculiarità che caratterizzano l'applicazione degli istituti **in materia ambientale** (2). In premessa e per chiarezza, precisiamo subito che si tratta di istituti che devono essere inquadrati in aree distinte: l'**accertamento tecnico** di cui all'art. 696-bis c.p.c. rientra tra i procedimenti di istruzione

preventiva ed opera nella **logica propria del contenzioso** giurisdizionale, seppure in una fase (secondo alcuni "solo") pre-processuale (3); la **mediazione**, invece, si muove in una **prospettiva alternativa** al contenzioso giurisdizionale.

L'accertamento tecnico con funzioni conciliative non costituisce un procedimento di natura cautelare, posto che può essere richiesto - per espressa previsione di legge - anche al di fuori delle condizioni di urgenza (4). Tale strumento consente lo svolgimento anticipato di una perizia (prima della fase del merito "in diritto"), anche nel presupposto che tale svolgimento, fornendo alle parti la possibilità di una valutazione prognostica relativa all'esito della controversia, possa dissuaderle dall'intraprendere il processo (5).

La funzione tipicamente probatoria dell'ATP ex art. 696-bis c.p.c. si intreccia assai strettamente con

(*) Avvocato in Roma.

(1) Introdotti, rispettivamente, dal c.d. Decreto competitività (D.L. n. 35/2005, convertito nella Legge n. 80/2005), che ha inserito l'art. 696-bis nel codice di procedura civile e dal D.Lgs. n. 28/2010 e succ. decreto ministeriale di attuazione (D.M. n. 180/2010).

(2) Si rinvia alla lettura degli atti e dei documenti (incluse le linee guida) elaborati nell'ambito del progetto di mediazione ambientale, presenti sul sito. Sulla mediazione ambientale, sia consentito rinviare al contributo della Scrivente, "I procedimenti di mediazione ambientale: spunti di riflessione", su questa *Rivista* n. 3/2011 e, sia pure con una diversa prospettiva, al contributo di Veronica Dini, "La mediazione penale ambientale: scenari non troppo futuribili", su questa *Rivista* n. 4/2018.

(3) Quanto alla proponibilità dell'istanza in corso di causa, cfr. *infra*. L'art. 696-bis è collocato nel IV Libro, Capo III, Sezione IV del codice di rito, rubricata - appunto - "dei procedimenti di istruzione preventiva".

(4) Cfr. Tribunale di Catania, sez. I, sentenza 8 febbraio 2010.

(5) Così A. Romano, voce: *art. 696-bis c.p.c.*, in *Commento al c.p.c.*, Consolo (a cura di), III, Milano, 2010, pag. 788, cit. in R. Muroni, "La duplice funzione della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. ai fini della definizione del relativo ambito di applicazione", in *Resp. civ. e prev.*, n. 11/2010.

In materia di accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa si rinvia - senza alcuna pretesa di esaustività - a: Besso, *Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*, in *Le recenti riforme del processo civile*, Commentario diretto da Chiarloni, II, Bologna, 2007, pag. 1316 e ss.; Masoni, "La consulenza tecnica d'ufficio e l'accertamento tecnico preventivo dopo le riforme processuali del 2005", in *Giur. it.*, 2007, pag. 2525, nota a Sez. Un. civ. n. 14031/2007; Cuomo-Ulloa, "Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite", in *Dig. Civ.*, I, Torino, pag. 273 e ss.; A. Romano, "Il nuovo art. 696-bis c.p.c. tra mediation ed anticipazione della prova", in *Corr. giur.*, 2006, pag. 405 e ss.